

STATUTO

ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA CADUTI SUL LAVORO SN

Numero REA: ME - 189735

Codice fiscale: 02742210830

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B al N° 36472/5789

STATUTO

"ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, a mutualità prevalente, denominata "**ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**". Art.

2 La società cooperativa ha sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La durata della società cooperativa va fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge. La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del codice civile.

TITOLO II

ART. 3

- L'attività della società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità senza fini di speculazione privata, nel rispetto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli art.2512 e seguenti del codice civile, e si svolge, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, anche attraverso convenzioni con Enti Locali, Regionali, Nazionali, Enti Pubblici, morali e privati. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi ed assistenziali e lo svolgimento delle attività previste dall'art.1 lettera A della Legge 381/1991.

In particolare essa potrà:

- istituire e/o gestire, nell'ambito e nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, scuole materne, asili nido, dopo scuola;
- esercitare la vigilanza ai bambini di età fino agli 11 (undici) anni, sia domiciliare che presso strutture appositamente create, anche al di fuori dei normali orari scolastici;
- organizzare saggi e spettacoli, organizzare servizi per la tutela, la valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali; organizzare corsi di musica e danza;
- istituire e/o gestire mense e comunque ogni altra attività connessa ed affine agli scopi sociali;
- realizzare e/o gestire ludoteche, centri socia-

li, centri di infanzia, centri ricreativi di socializzazione, colonie, ludobus, progetti educativi e servizi di animazione;

- gite turistiche anche a scopo culturale in Italia ed all'estero;
- gestire servizi di scuolabus, assistenti accompagnatori per alunni portatori di handicap;
- gestire servizi di assistenza e sorveglianza ai minori, nel settore scolastico ed extrascolastico;
- gestire servizi riabilitazione e di interventi a livello di prevenzione, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute occupandosi delle aree materno-infantile, dell'età evolutiva, di adulti ed anziani, tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia, con particolare riferimento ai minorenni;
- svolgere attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo statistico e sociologico, con particolare attenzione alle esigenze naturali legate all'utilizzo del territorio, quali aree verdi, servizi, centri di aggregazione e socializzazione iniziative culturali e per tempo libero;
- promuovere e partecipare ad iniziative in difesa dei minori, con riferimento alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, in associazione con altri organismi territoriali, nazionali ed internazionali;
- promuovere ed effettuare interventi integrativi all'interno degli istituti scolastici mirati alla promozione culturale e interculturale e socializzazione, svolgendo attività, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell'emarginazione;
- collaborare con gli istituti scolastici al fine di offrire nuovi e diversi strumenti didattici integrativi, in particolare: studio e intervento territoriale, diffusione della cultura informatica e delle nuove tecnologie, costruzione di reti e gemellaggi tra istituti per promuovere i rapporti sociali e la conoscenza delle diverse culture.

La cooperativa potrà, inoltre, al fine del conse-

guimento degli scopi sociali:

- provvedere alla istituzione e alla gestione di corsi per la formazione e la specializzazione dei soci;
- contrarre mutui, aperture di conto corrente bancario e postale, fidi con istituti di credito e consentire accensioni di ipoteche;
- acquistare e/o gestire automezzi, macchine ed attrezzature utili per la realizzazione degli scopi sociali;
- aderire a consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe.

La Cooperativa, in particolare, potrà svolgere l'attività di:

- realizzazione di corsi di natura scolastica e parascolastica nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari che medie e superiori, con interesse alla integrazione didattica delle lingue estere (inglese, francese, spagnolo, europee e non) attraverso la istituzione di corsi e scuole, oltre che attività di gestione e organizzazione per conto terzi di strutture didattiche;
- formazione professionale e specializzazione post-scolastica attraverso appositi corsi sia di natura privata che convenzionata con aziende ed enti pubblici nei diversi settori del lavoro e della specializzazione occupazionale;
- insegnamento delle lingue estere e di attività collaterali didattico - applicative e formazione di corsi in Italia ed all'estero legati all'insegnamento della lingua di interesse dei corsi realizzati;
- realizzazione di centri di promozione culturale sociale, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani, ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei principi scolastici in collegamento con la vita sociale; corsi di danza, ginnastica e corsi di educazione musicale;
- realizzazione di centri meccanografici, elettronici, impianti audiovisivi, didattici e sociali, utili all'espletamento di corsi specializzati polisettoriali per nuove iniziative occupazionali, principalmente tendenti alla qualificazione dei giovani ed alla riqualificazione della mano d'opera occupata;
- gestione di baby parking, attività parascolastiche assistenza ed orientamento ai bambini sotto

gli aspetti educativi e pedagogici;
- gestione di servizi di mensa scolastica;
- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per bambini e anziani, organizzazione e gestione di attività spettacolistiche, feste e animazioni culturali, feste di compleanno;
- gestione di impianti sportivi;
La cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e comunque connesse sul piano organizzativo nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;
- conseguire tutti i benefici previsti dalle leggi in vigore e da quelle che verranno emanate;
- ottenere agevolazioni, concorsi e contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli Enti locali.
Per tutti gli scopi contemplati la cooperativa chiederà di beneficiare di provvidenze, contributi e mutui previsti dalle leggi nazionali, regionali, provinciali e comunitarie emanate servendosi per la progettazione, l'esecuzione e l'assistenza dei lavori di tecnici specializzati.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità prevalente previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.
I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed eventualmente altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società e di rapporto di lavoro subordinato.
La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

TITOLO II - SOCI

ART. 4 La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre. Possono essere soci i lavoratori di ambo i

sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I soci cooperatori si distinguono:

a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere altresì soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche, o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

ART. 5 Chiunque voglia diventare socio della società cooperativa deve presentare una domanda specificando:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- 2) precisazione della effettiva attività di lavoro;

3) il numero delle quote che intende sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 codice civile;

4) versamento del sopraprezzo;

5) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

Ai sensi dell' articolo 2527 secondo comma del codice civile non può comunque diventare socio della cooperativa va chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della società.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui appresso. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ART. 6 - Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma che viene determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, e del sopraprezzo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a partecipare con la loro opera all' attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART.7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 codice civile, il recesso è ammesso quando il socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La legittimazione al recesso deve essere constatata dall'organo amministrativo.

ART. 8 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del codice civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società danneggiandola materialmente o moralmente;
- f) quando svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- g) quando, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società;
- h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 del codice civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ART. 9 Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con il suo erede o legatario, sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

ART. 10 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste dall'articolo precedente, hanno diritto al rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art.11 - Il socio che cessa di far parte della società, risponde, in ogni caso per i conferimenti non versati, fino a un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o le-

gatari del socio defunto.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.12 - Il patrimonio sociale risulta costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sopraprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento dello scopo sociale, e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

Art. 13 - Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente all'atto della sottoscrizione.

Le quote sono nominati ve e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art.2530 codice civile, primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde sol tanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente

i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art.14 L 'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il 30% al fondo di riserva legale ordinario;

b) la quota del 3% ai fondi mutualistici ai cui alla Legge n.59/1992;

c) nella misura che verrà stabilita dall' assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'art.2514 codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92. Ai sensi dell' art. 2545 sexies codice civile, il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni (positivi o negativi) da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni positivi, l'assemblea potrà deliberare in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura; 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute; 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme alle norme di legge.

TITOLO IV

ART.15) - Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1- l'assemblea dei soci;
- 2- l'organo amministrativo;
- 3- il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

Art.16) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno la (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. Art.17

- L'assemblea:

- 1- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2 - procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3 - determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4 - approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo ammini-

strativo;

5 - delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

6 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa si riunirà almeno una volta entro centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art.18 - L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Art.19 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art.20 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea

da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'Assemblea nelle s.r.l.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 21 La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti fra i soci dall'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Art.22 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, hanno il diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute ma non ad un compenso, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Art. 23 La rappresentanza legale della società è affidata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni, con facoltà di nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effetti vi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Art. 25 Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consi-

glio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.26 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.27 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

Art.28 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519, seconda comma del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice Civile. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.29 Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.ti Coppolino Domenico, Sebastiano Biondo Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo numero 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale", che si trasmette in termini utili di registrazione, ad uso del Registro delle imprese.

Barcellona Pozzo di Gotto, addì sette maggio duemiladieci.